



*Ministero dello Sviluppo Economico*

---



**PROCEDURA APPLICATIVA PER I SOGGETTI OBBLIGATI E I FORNITORI DI  
GPL E METANO AI FINI DELL'AUTOTRAZIONE**

## Indice

NORMATIVA .....	3
DEFINIZIONI .....	4
<b>1 INQUADRAMENTO GENERALE .....</b>	<b>8</b>
1.1 Ambito della procedura applicativa.....	8
1.2 Quadro Normativo.....	9
1.3 Criteri di sostenibilità e tracciabilità dei biocarburanti .....	12
<b>2 IMMISSIONE IN CONSUMO DEI BIOCARBURANTI E CARBURANTI .....</b>	<b>13</b>
<b>3 ADEMPIMENTI A CURA DEGLI OPERATORI.....</b>	<b>14</b>
3.1 Adempimenti preliminari.....	14
3.2 Adempimenti a cura dei Fornitori di GPL e metano .....	15
3.3 Adempimenti a cura dei Soggetti Obbligati.....	15
3.4 Invio autodichiarazione .....	17
<b>4. CERTIFICATI DI IMMISSIONE IN CONSUMO .....</b>	<b>18</b>
4.1 Emissione dei Certificati di Immissione in Consumo .....	18
4.2 Scambio e gestione dei Certificati di Immissione in Consumo .....	20
4.3 Assolvimento e verifica dell'obbligo .....	20
4.3.1 Calcolo dell'obbligo .....	22
Di seguito è riportata la tabella riguardante l'evoluzione della quota d'obbligo: .....	22
<b>5. CORRISPETTIVI PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI IMMISSIONE IN CONSUMO .....</b>	<b>23</b>
<b>6. RESPONSABILITA', VERIFICHE E SANZIONI .....</b>	<b>24</b>
6.1 Responsabilità per le dichiarazioni rese dagli operatori.....	24
6.2 Verifiche.....	24
6.3 Sanzioni.....	24
<b>APPENDICE I – Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà – Carburanti e biocarburanti</b>	
<b>APPENDICE II – Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà – GPL</b>	
<b>APPENDICE III – Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà – Metano</b>	

---

## NORMATIVA

- **D.L. competitività**: Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;
- **D.M. MATTM**: Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 gennaio 2012 e ss. mm. e ii.;
- **D.M. MiSE 10 ottobre 2014**: Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014 recante aggiornamenti delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, compresi quelli avanzati;
- **D.M. MiSE sanzioni**: Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 gennaio 2015, recante disposizioni in merito di sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento dell'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti;
- **Decreto tariffe**: Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifica e controllo inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica.
- **D.M. Biometano**: Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 dicembre 2013 e provvedimenti successivi in aggiornamento ai criteri di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale.

## DEFINIZIONI

Ai fini della presente procedura valgono le definizioni di seguito riportate, ferme restando le definizioni delle rispettive normative di settore:

- **Applicativo BIOCAR:** applicativo informatico del GSE dedicato alla gestione del sistema di immissione in consumo dei carburanti e dei biocarburanti, ivi incluse le dichiarazioni sulle emissioni di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) ai fini ISPRA;
- **Area Clienti (GWA):** portale del GSE dedicato alla registrazione dei clienti e al rilascio delle credenziali riservate per l'accesso agli applicativi informatici;
- **Benzina:** quota parte minerale dei prodotti ottenuti a partire da fonti primarie non rinnovabili, conformi alle specifiche tecniche EN 228 e immessa in consumo nel territorio nazionale come carburante;
- **Biocarburanti:** carburanti, liquidi o gassosi, ricavati dalle biomasse e utilizzati nei trasporti, indicati, con le relative specifiche convenzionali, nell'Allegato 1 del *Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014*. Sono distinguibili le seguenti categorie:
  - biocarburante privo della certificazione di sostenibilità, di cui al *D.M. MATTM*;
  - biocarburante sostenibile di cui all'articolo 33, comma 5, del *D.Lgs. 28/2011 e ss.mm. e ii.*, per il quale il soggetto che lo immette in consumo dimostri, mediante le modalità di cui all'articolo 39 del citato decreto, che è stato prodotto a partire da rifiuti e sottoprodotti come definiti, individuati e tracciati ai sensi del *Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. e ii.* (di seguito *D.Lgs. 152/2006*) e da alghe, materie cellulosiche, ligneo-cellulosiche, indipendentemente dalla classificazione di queste ultime come materie di origine non alimentare, rifiuti, sottoprodotti o residui. Per tale tipologia di biocarburanti è riconosciuta la maggiorazione di cui all'articolo 33, comma 5, del *D.Lgs. 28/2011 e ss. mm. e ii.* e pertanto sono detti *double counting*;
  - biocarburante sostenibile diverso da quelli di cui alle precedenti lettere. Tale tipologia è detta *single counting*;
- **Biocarburanti avanzati:** biocarburanti e altri carburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato 3 parte A, del *Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014*, ad esclusione delle materie prime elencate nell'allegato 3 parte B del citato decreto;
- **Carburanti:** benzina, gasolio, GPL e metano, quest'ultimo inteso come gas naturale utilizzato per l'autotrazione;
- **Certificato di sostenibilità:** dichiarazione, conforme a quanto previsto dal *D.M. MATTM*, rilasciata dall'operatore economico cedente il prodotto in uscita dalla propria fase della catena di consegna del biocarburante al fornitore, in accompagnamento ad ogni partita, con valore di

autocertificazione ai sensi del *Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e ss. mm. e ii.*;

- **Certificato di Immissione in Consumo (CIC)**: certificato rilasciato dal GSE ai Soggetti Obbligati, che attesta l'immissione in consumo di un determinato quantitativo di biocarburanti.
- **Codice accisa**: codice alfanumerico, armonizzato a livello europeo, attribuito dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a ciascun Operatore abilitato (Deposito fiscale – Destinatario Autorizzato – Speditore Autorizzato). È costituito da un'espressione alfanumerica di 13 caratteri, dove:
  - i primi due caratteri identificano lo stato membro, per l'Italia IT;
  - il terzo e il quarto sono due zeri immessi per il raggiungimento dei previsti tredici caratteri;
  - il quinto e il sesto, caratteri alfabetici, indicano la provincia in cui è situato il deposito fiscale;
  - il settimo carattere, alfabetico, indica il settore d'imposta (ad esempio, Oli Minerali = O);
  - i successivi cinque caratteri, numerici, costituiscono il numero progressivo assegnato al deposito fiscale nell'ambito di ciascuna provincia;
  - il tredicesimo carattere, alfabetico, ha funzione di controllo.
- **Codice TARIC**: Tariffa doganale comunitaria. I codici TARIC si compongono di 8 cifre e si basano sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato stabilito dall'omonima convenzione internazionale.
- **Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti**: comitato tecnico consultivo, istituito con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del 21 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 33 comma 5-*sexies* del *D.Lgs. 28/2011 e ss. mm. e ii.*, per l'esercizio delle competenze operative e gestionali del sistema di immissione in consumo dei biocarburanti. È composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.;
- **Fornitore GPL e metano**: operatore che immette in consumo nel territorio nazionale esclusivamente GPL oppure metano, utilizzati come carburanti per autotrazione;
- **Fornitori**: ai fini del presente documento, per fornitori si intendono i soggetti che assolvono l'accisa su carburanti (benzina, gasolio, GPL e Metano) e biocarburanti;
- **Gasolio**: quota parte minerale dei prodotti ottenuti a partire da fonti primarie non rinnovabili, conformi alle specifiche tecniche EN 590 e immessa in consumo nel territorio nazionale come carburante;

- **GPL:** miscela composta principalmente da propano e butano, con occasionale presenza di piccole quantità di etano o di idrocarburi non saturi, come, ad esempio, etilene e butilene, immessa in consumo nel territorio nazionale come carburante per autotrazione;
- **Intensità di emissioni di gas serra (gCO<sub>2eq</sub>/MJ):** rappresenta la quantità di anidride carbonica equivalente (CO<sub>2eq</sub>) per MJ, prodotta nel ciclo di vita del carburante o del biocarburante. Nel caso dei carburanti, tale fattore presenta i seguenti valori convenzionali definiti dalle norme di settore:
  - 83,8 gCO<sub>2eq</sub>/MJ per benzina e gasolio;
  - 76,7 gCO<sub>2eq</sub>/MJ per metano;
  - 73,60 gCO<sub>2eq</sub>/MJ per GPL.

Per i biocarburanti il valore di tale fattore è variabile ed è riportato nel Certificato di sostenibilità relativo allo stesso. Per i biocarburanti non sostenibili il valore di riferimento convenzionalmente accettato è lo stesso di benzina e gasolio: 83,8 gCO<sub>2eq</sub>/MJ;

- **MATTM:** Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- **MEF:** Ministero dell'economia e delle finanze;
- **Metano:** gas naturale, immesso in consumo nel territorio nazionale come carburante per autotrazione;
- **MISE:** Ministero dello sviluppo economico;
- **MiPAAF:** Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- **Obbligo di immissione:** obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2-*quater* del Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 e ss. mm. e ii.;
- **Operatore:** Soggetto Obbligato e Fornitore di GPL e metano;
- **Quantitativo minimo:** la quantità di biocarburanti da immettere in consumo in un determinato anno da parte di ciascun Soggetto Obbligato per assolvere l'obbligo di immissione, come in precedenza definito, calcolata sulla base della formula di cui all'articolo 3, comma 3 del *D.M. MiSE 10 ottobre 2014*;
- **Quota massima di certificati rinviabili:** numero massimo di certificati che ciascun Soggetto Obbligato può rinviare esclusivamente all'anno successivo a quello di emissione, solo dopo aver interamente assolto l'obbligo verificato nell'anno stesso di emissione dei certificati. Tale quota è pari ai valori percentuali dell'obbligo, espresso in certificati, oggetto di verifica nell'anno di emissione, che sono riportati nell'allegato 4 del *D.M. MiSE 10 ottobre 2014*. Eventuali certificati eccedenti la quota massima decadono e sono annullati dal sistema;
- **Soggetto Obbligato:** soggetto che immette in consumo benzina e/o gasolio, individuato secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 2 del *D.M. MiSE 10 ottobre 2014*;

- **Soglia di sanzionabilità**: quota minima di certificati di cui ciascun Soggetto Obbligato deve disporre ai fini della verifica di cui all'articolo 7, comma 2 del *D.M. MISE 10 ottobre 2014*, per non incorrere nelle sanzioni di cui al *D.M. sanzioni*. Tale quota è pari ai valori percentuali dell'obbligo espresso in certificati, oggetto di verifica in un determinato anno separatamente per i biocarburanti e per i biocarburanti avanzati, riportati nell'allegato 4 del *D.M. MISE 10 ottobre 2014*;

# 1 INQUADRAMENTO GENERALE

## 1.1 Ambito della procedura applicativa

Il presente documento fornisce ai Soggetti Obbligati e ai Fornitori di GPL e/o metano le modalità operative di gestione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti e di comunicazione dei dati riguardanti le emissioni di gas a effetto serra derivanti dai carburanti fossili e dai biocarburanti immessi in consumo, valide a partire dal 1° gennaio 2017.

Il *Decreto Legge n.83, del 22 giugno 2012*, convertito con modificazioni, dalla *Legge n. 134 del 7 agosto 2012*, infatti, ha trasferito, a partire dal 1° gennaio 2013, le competenze operative e gestionali del sistema di immissione in consumo di biocarburanti dal MiPAAF al MiSE, il quale le esercita anche avvalendosi del GSE.

Per l'esercizio di tali competenze, presso il MiSE è costituito un Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti (di seguito anche Comitato biocarburanti) composto da rappresentanti del MiSE stesso, che lo presiede, del MiPAAF, del MATTM, del MEF, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del GSE.

Le attività descritte dalla presente procedura sono espletate dal GSE, in applicazione della normativa vigente e delle indicazioni ricevute dal citato Comitato.

Ai fini degli adempimenti necessari all'assolvimento dell'obbligo d'immissione in consumo, così come specificato dal *D.M. MiSE 10 ottobre 2014*, il GSE mette a disposizione degli operatori oggetto della presente procedura un applicativo informatico denominato BIOCAR.

In applicazione dell'articolo 33, 5-*septies* del *D. Lgs. 28/2011*, ai fini del raccordo dei flussi informativi con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), dal 1° Gennaio 2014 il GSE raccoglie, mediante lo stesso applicativo informatico, le autodichiarazioni dei Fornitori di GPL e/o metano, per le finalità di cui all'articolo 7-*bis* del *Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n. 66 e ss.mm. e ii.*

Il documento si articola nei seguenti capitoli:

- Capitolo 1 – “INQUADRAMENTO GENERALE”, nel quale sono specificati l'ambito di applicazione e lo scopo della procedura;
- Capitolo 2 – “IMMISSIONE IN CONSUMO DEI BIOCARBURANTI E CARBURANTI”, in cui sono delineati i capisaldi dell'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti a cura dei Soggetti Obbligati;
- Capitolo 3 – “ADEMPIMENTI A CURA DEGLI OPERATORI” che specifica gli adempimenti a carico dei Soggetti Obbligati e dei Fornitori di GPL e metano, secondo la normativa vigente;
- Capitolo 4 – “CERTIFICATI DI IMMISSIONE IN CONSUMO” che descrive le modalità di emissione e gestione dei certificati;
- Capitolo 5 – “CORRISPETTIVI PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI IMMISSIONE IN CONSUMO” che descrive le modalità di calcolo degli oneri, necessari per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e controllo relative al sistema di immissione in consumo di biocarburanti;
- Capitolo 6 – “RESPONSABILITA', VERIFICHE E SANZIONI”, ove sono richiamate le responsabilità di legge in relazione alle dichiarazioni rese dagli operatori al GSE, le verifiche svolte da quest'ultimo e le sanzioni previste dalla normativa nei casi di inadempienza.

Completano la procedura alcuni allegati contenenti anche i fac-simile delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da rendere per le comunicazioni di legge in tema di biocarburanti.



Il MiSE, anche di concerto con il Comitato, può modificare le tempistiche riportate nella presente procedura per necessità di carattere operativo, ovvero le modalità di gestione del sistema di immissione di biocarburanti, qualora necessario, previa comunicazione, anche attraverso il sito internet del GSE ([www.gse.it](http://www.gse.it)).

In particolare, è possibile l'aggiornamento della procedura:

- a seguito dell'eventuale aggiornamento del quadro regolatorio di riferimento;
- qualora, anche sulla base di possibili miglioramenti da apportare al processo, si dovesse ritenere utile fornire ulteriori indicazioni su determinati aspetti.

## 1.2 Quadro Normativo

La *Direttiva 2003/30/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2003 - al fine di contribuire al raggiungimento di alcuni obiettivi, quali rispettare gli impegni in tema di cambiamenti climatici, contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento rispettando l'ambiente e promuovere le fonti rinnovabili - ha istituito l'obbligo per gli Stati membri di immettere una percentuale minima di biocarburanti sui loro mercati stabilendo, a tal fine, obiettivi indicativi nazionali.

La direttiva è stata recepita dal *Decreto Legislativo n. 128 del 30 maggio 2005*, il quale ha fissato gli obiettivi indicativi nazionali di immissione in consumo di biocarburanti, espressi come percentuale del totale di gasolio e benzina immessi in consumo nel mercato nazionale ai fini dell'autotrazione, rispettivamente all'1% entro il 31 dicembre 2005 e al 2,5% entro il 31 dicembre 2010.

Successivamente, con la *Legge n. 81 dell'11 marzo 2006*, è stato introdotto l'obbligo per i fornitori di gasolio e benzina, a partire dal 1° luglio 2006, di immettere in consumo biocarburanti in misura pari all'1% dei carburanti diesel e della benzina immessi in consumo nell'anno precedente.

L'Unione europea, inoltre, con due diverse direttive, emanate entrambe il 23 aprile 2009, ha inteso promuovere l'uso dell'energia da fonti rinnovabili e ha introdotto un meccanismo volto a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel settore trasporti.

La *Direttiva 2009/28/CE* ha definito un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e ha fissato obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. Per ciò che riguarda il settore dei biocarburanti, ha stabilito i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi.

La *Direttiva 2009/30/CE* ha aggiornato, invece, le specifiche tecniche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio (contenute nella direttiva 98/70/CE) e ha introdotto un sistema diretto ad assicurare la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra prodotte nel ciclo di vita dei carburanti tramite un obbligo, a carico dei soggetti che immettono nel mercato i combustibili per autotrazione, di monitorare, nonché ridurre, le emissioni di gas serra legate al ciclo di vita di questi ultimi. Ha introdotto, infine, le stesse disposizioni sui criteri di sostenibilità per i biocarburanti previste nella *Direttiva 2009/28/CE*.

L'articolo 33 del *D. Lgs. 28/2011 e ss.mm. e ii.*, emanato in attuazione della *Direttiva 2009/28/CE*, ha altresì:

- fissato la quota minima di biocarburanti da immettere in consumo nel territorio nazionale, calcolata sulla base del tenore energetico, nella misura del 5%, da conseguire entro l'anno 2014;
- stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i biocarburanti immessi in consumo nel territorio nazionale debbano rispettare i criteri di sostenibilità previsti dalla direttiva, così come specificati dall'articolo 38 dello stesso decreto;

- stabilito che, ai fini del rispetto dell'obbligo di immissione in consumo, il contributo dei biocarburanti per i quali il soggetto che li immette in consumo dimostri che essi sono stati prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti che non presentino altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici, materie di origine non alimentare, ivi incluse le materie cellulosiche e le materie ligno-cellulosiche, alghe, è equivalente all'immissione in consumo di una quantità pari a due volte l'immissione in consumo di altri biocarburanti (biocarburanti *double counting*);
- stabilito che il GSE ed ISPRA assicurano il necessario raccordo dei flussi informativi, al fine della semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori economici. A tale riguardo, a partire dal 2014, i fornitori hanno l'obbligo di inviare al GSE la relazione di cui all'articolo 7-bis comma 2 del Decreto Legislativo del 21 marzo 2005, n.66 e ss.mm. e ii., secondo le modalità di trasmissione pubblicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il *Decreto Legge del 23 dicembre 2013, n. 145*, convertito, con modificazioni, dalla *Legge 9 del 21 febbraio 2014* ha inoltre stabilito che, a partire dal 2015, l'obbligo di immissione in consumo sia determinato in una quota percentuale di benzina e gasolio immessi in consumo nello stesso anno solare, anziché della benzina e gasolio immessi in consumo l'anno precedente.

Il *D.L. Competitività* ha infine:

- stabilito la quota minima di immissione in consumo di biocarburanti per gli anni successivi al 2015, compresa la sua ripartizione in quote differenziate tra diverse tipologie di biocarburante, inclusi quelli avanzati, definite in dettaglio nel *D.M. MiSE 10 ottobre 2014*;
- ridefinito le modalità di copertura degli oneri sostenuti dal GSE, così come definite nel *Decreto tariffe*;
- previsto la definizione delle sanzioni amministrative pecuniarie per il mancato raggiungimento degli obblighi di immissione in consumo, specificate dettagliatamente nel *D.M. MiSE Sanzioni*.

Il *D.M. MiSE 10 ottobre 2014*, inoltre, ha previsto, all'art. 4, comma 4, la stipula di una convenzione per la definizione delle procedure operative per assicurare il reciproco allineamento delle informazioni presenti nella banca dati predisposta dal GSE e nella banca dati dell'Anagrafica Accise dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Nella Tabella 1 di seguito è evidenziata l'evoluzione delle quote d'obbligo previste dal *D.M. MiSE 10 ottobre 2014*, ivi compreso il sotto-obiettivo sui biocarburanti avanzati.

**Tabella 1 - Evoluzione della quota minima di immissione in consumo di biocarburanti**

<b>Anno di riferimento</b>	<b>Quota minima (%)</b>
<b>2015</b>	<b>5</b>
<b>2016</b>	<b>5,5</b>
<b>2017</b>	<b>6,5</b>
<b>2018</b>	<b>7,5 di cui almeno 1,2 di biocarburanti avanzati</b>
<b>2019</b>	<b>9 di cui almeno 1,2 di biocarburanti avanzati</b>
<b>2020</b>	<b>10 di cui almeno 1,6 di biocarburanti avanzati</b>
<b>2021</b>	<b>10 di cui almeno 1,6 di biocarburanti avanzati</b>
<b>Dal 2022 in poi</b>	<b>10 di cui almeno 2 di biocarburanti avanzati</b>

Con successivi aggiornamenti normativi, sarà inoltre recepita la nuova normativa europea in tema di biocarburanti e carburanti, di cui alle direttive 652/2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione alla Commissione europea in merito alla qualità della benzina e del gasolio, e 1513/2015 (ILUC), sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Il *D.M. Biometano*, infine, stabilisce modalità e criteri di incentivazione del Biometano, anche immesso in consumo in qualità di biocarburante per i trasporti. Poiché tale decreto è in via di revisione, tale procedura non terrà conto, al momento, degli eventuali adempimenti aggiuntivi a carico di operatori che dovessero produrre o immettere in consumo il suddetto biocarburante.

### 1.3 Criteri di sostenibilità e tracciabilità dei biocarburanti

A norma delle *Direttive 2009/28/CE e 2009/30/CE*, per il riconoscimento dei certificati, costituisce requisito imprescindibile il rispetto di specifici criteri di sostenibilità ambientale da parte degli operatori della filiera dei biocarburanti, vale a dire la riduzione di gas a effetto serra e il divieto di coltivare materie prime agricole destinate alla produzione di biocarburanti, sia in terreni che presentano un elevato *stock* di carbonio, sia in terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità.

Il *Decreto Legislativo n. 55 del 2011*, in attuazione della direttiva 2009/30/CE, ha sancito l'istituzione del Sistema Nazionale di Certificazione della sostenibilità dei biocarburanti, al fine di verificare il rispetto dei criteri di sostenibilità.

Il *D.M. MATTM* ha stabilito, inoltre, le modalità di funzionamento del Sistema Nazionale di Certificazione, le procedure di adesione allo stesso sistema, le procedure per la verifica degli obblighi di informazione e le disposizioni che gli operatori e i fornitori devono rispettare per l'utilizzo del sistema di equilibrio di massa. Scopo del decreto è garantire che l'attendibilità delle informazioni che concorrono alla dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità di biocarburanti e bioliquidi e delle informazioni sociali e ambientali fornite dagli operatori economici appartenenti alla filiera di produzione degli stessi, sia accertata tramite un adeguato livello di verifica indipendente.

Gli operatori economici, al fine di dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità, possono utilizzare, in alternativa al Sistema Nazionale di Certificazione, un "sistema volontario" riconosciuto dalla Commissione europea a tale scopo, ovvero conformarsi ai termini di un accordo bilaterale o multilaterale riconosciuto dalla stessa Commissione.

Ove, però, i sistemi volontari e gli accordi di cui sopra non coprano la verifica di tutti i criteri di sostenibilità e dell'utilizzo del bilancio di massa, gli operatori economici che vi aderiscono devono comunque integrare la verifica, per quanto non contemplato da detti sistemi volontari o accordi, attraverso il Sistema Nazionale di Certificazione.

Ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni del contributo energetico dei biocarburanti, gli operatori economici che utilizzano un sistema volontario o un accordo bilaterale devono riportare, nella dichiarazione o certificazione in accompagnamento alle partite lungo tutta la catena di consegna, le informazioni richieste agli operatori che aderiscono al Sistema Nazionale.

Per eventuali ulteriori informazioni più specifiche, si rimanda alle FAQ pubblicate sul sito web del MATTM, aggiornate periodicamente dallo stesso Ministero, in accordo col Comitato Biocarburanti.

## 2 IMMISSIONE IN CONSUMO DEI BIOCARBURANTI E CARBURANTI

Sulla base della citata normativa vigente, in linea generale è stabilito che:

- a. **entro il 31 gennaio di ogni anno** gli operatori comunichino al GSE i quantitativi complessivi di benzina, gasolio, GPL, metano e biocarburanti immessi in consumo nell'anno precedente;
- b. **entro il 31 marzo di ogni anno** il GSE rilasci, ai soggetti che hanno immesso in consumo biocarburanti, i Certificati di Immissione in Consumo di biocarburanti sulla base delle comunicazioni relative all'anno precedente. I certificati sono commerciabili durante tutto l'anno e il loro scambio deve essere registrato sulla piattaforma informatica opportunamente predisposta dal GSE. La possibilità di compravendita viene sospesa durante il periodo previsto per le operazioni di verifica dell'assolvimento dell'obbligo (1° - 31 ottobre). Il rilascio dei certificati è subordinato al versamento dei corrispettivi dovuti al GSE ai sensi del Decreto tariffe. Per i soli fornitori di metano, è consentito di modificare entro tale data i quantitativi precedentemente dichiarati;
- c. **dal 1° al 31 ottobre di ogni anno** il GSE effettui per i soli Soggetti Obbligati, la verifica del rispetto dell'obbligo, provvedendo ad annullare i certificati che concorrono alla copertura dell'obbligo. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di immissione in consumo sono contabilizzati i quantitativi di biocarburanti introdotti nei depositi fiscali e miscelati con benzine e gasoli destinati al mercato nazionale, nonché il biometano e il biocarburante gas propano ottenuto dalla idrogenazione degli oli vegetali (biopropano) destinati al settore nazionale dei trasporti.

Tali scadenze, a causa di esigenze operative, sono suscettibili di cambiamenti: le eventuali variazioni sono comunicate volta per volta tramite nota circolare da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, in accordo con il Comitato biocarburanti.

### 3 ADEMPIMENTI A CURA DEGLI OPERATORI

#### 3.1 Adempimenti preliminari


I Soggetti Obbligati e i Fornitori di GPL e metano procedono alla registrazione sul Portale del GSE, nell'apposita sezione **Area Clienti** (<https://applicazioni.gse.it>), accessibile anche dal sito internet istituzionale del GSE. Per maggiori informazioni riguardo la registrazione all'Area Clienti si rimanda all'apposito [Manuale Utente](#).

Agli Utenti così registrati vengono rilasciate le **credenziali personali di accesso** (*User ID e Password*), nonché un **codice identificativo univoco** del Soggetto Obbligato/Fornitore di GPL e metano, da utilizzare per la registrazione di eventuali ulteriori Utenti.

Le credenziali di accesso e il codice identificativo univoco, essendo personali, non devono essere ceduti a terzi. Il Soggetto Obbligato/Fornitore GPL e/o metano e gli Utenti sono tenuti a conservare le credenziali e il codice identificativo univoco così ottenuti con la massima diligenza, a mantenerli segreti, riservati e sotto la propria responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo da non arrecare danni al GSE e/o a terzi.

Il Soggetto Obbligato/Fornitore GPL e/o metano e gli Utenti, consapevoli che la conoscenza delle credenziali da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al oggetto Obbligato/Fornitore GPL e/o metano, esonerano il GSE da qualsivoglia responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per i danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati a causa dell'utilizzo delle credenziali e, in generale, dell'utilizzo abusivo, improprio o comunque pregiudizievole, obbligandosi a risarcire il GSE di qualsiasi eventuale danno che dovesse sopportare a seguito di tali eventi.

Nella seguente **Figura 1** è schematizzato il processo di registrazione preliminare nell'Area Clienti, per la successiva sottoscrizione all'applicativo informativo BIOCAR.



**Figura 1 - Schema del processo di registrazione nell'Area Clienti e sottoscrizione all'applicativo BIOCAR**

### 3.2 Adempimenti a cura dei Fornitori di GPL e metano

Dal 1° al 31 gennaio di ogni anno i Fornitori di GPL e metano, precedentemente registrati nell'Area Clienti del GSE, inviano le comunicazioni annuali utilizzando l'applicativo informatico **BIOCAR**, per le finalità di cui all'articolo 7-bis del D. Lgs. 66 del 21 marzo 2005 e s.m.i..

Tali comunicazioni contengono i **quantitativi complessivi di GPL e metano immessi, espressi in tonnellate** (nel caso del GPL) o **in metri cubi standard** (nel caso del metano).

Il sistema provvede automaticamente alla conversione di tali quantitativi in contenuto energetico e al calcolo delle relative emissioni di gas serra (CO<sub>2</sub>).

Il Fornitore di metano **deve effettuare** le comunicazioni annuali, seppur provvisorie, **entro il 31 gennaio di ogni anno**. Tuttavia, solo in questo caso e solo a coloro che hanno dichiarato entro il 31 gennaio di aver immesso metano sarà consentito, **entro e non oltre il 31 marzo**, di effettuare una nuova autodichiarazione, che annulla e sostituisce la precedente, **esclusivamente per quanto riguarda i dati relativi al metano**.

Per maggiori dettagli sull'utilizzo del applicativo informatico BIOCAR da parte dei Fornitori si rimanda al relativo *Manuale Utente* disponibile sul sito del GSE ([www.gse.it](http://www.gse.it)).

Ai fini del raccordo dei flussi informativi di cui all'art. 33, comma 5-septies del *D. Lgs. 28/2011* e ss. mm. e ii., ogni eventuale rettifica sui dati dichiarati in sede di autocertificazione viene comunicata all'ISPRA per le relative valutazioni.

### 3.3 Adempimenti a cura dei Soggetti Obbligati

Dal 1° al 31 gennaio di ogni anno i Soggetti Obbligati precedentemente registrati nell'Area Clienti del GSE inviano le comunicazioni utilizzando l'applicativo informatico **BIOCAR**, per le finalità di cui al D.M. MiSE 10 ottobre 2014 e di cui all'articolo 7-bis del D. Lgs. 66 del 21 marzo 2005 e s.m.i..

Le comunicazioni annuali contengono i seguenti dati:

- a) **quantitativi complessivi di benzina e/o gasolio immessi in consumo nell'anno precedente per ogni deposito fiscale o destinatario registrato, espressi in tonnellate o in metri cubi**, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere a), e f) del *D.M. MiSE 10 ottobre 2014*;
- b) **quantitativi di biocarburante miscelati e immessi in consumo nell'anno precedente per ogni deposito fiscale o destinatario registrato e per singole partite**, indicando:
  1. il nome del biocarburante;
  2. la quantità del biocarburante espressa in tonnellate o metri cubi (m<sup>3</sup>) a 15°C;
  3. se il biocarburante sia sostenibile;
  4. se il biocarburante sia stato immesso in consumo al di fuori della rete di distribuzione dei carburanti.

Nel caso in cui il **biocarburante sia sostenibile**, si devono comunicare le seguenti ulteriori informazioni:

- i. il Paese di produzione del biocarburante;
- ii. la materia prima di origine del biocarburante;

- iii. il Paese di origine della materia prima;
- iv. codici dei certificati di sostenibilità a supporto della partita<sup>1</sup>;
- v. le emissioni di gas serra cumulate in gCO<sub>2eq</sub>/MJ (in base a quanto dichiarato nel Certificato di Sostenibilità);
- vi. la ragione sociale e la partita IVA del produttore del biocarburante (dati facoltativi);
- vii. il Sistema/lo Schema di certificazione (in base al quale l'Organismo di Certificazione ha rilasciato il Certificato di Conformità: Sistema nazionale o schemi volontari);
- viii. il nome dell'Organismo di certificazione (che ha rilasciato il Certificato di Conformità dell'azienda fornitrice del biocarburante);

Il sistema provvede automaticamente alla conversione di tali quantitativi in contenuto energetico e al calcolo delle relative emissioni di gas serra (CO<sub>2</sub>).

Tali informazioni permettono, ai fini del rilascio dell'incentivo e delle relative maggiorazioni, di determinare le tipologie dei biocarburanti immessi.

Ai fini del raccordo dei flussi informativi di cui all'art. 33, comma 5-septies del D. Lgs. 28/2011 e ss. mm. e ii. e per le sole finalità di cui all'articolo 7-bis del D. Lgs. 66 del 21 marzo 2005 e s.m.i., il GSE raccoglie i dati riferiti ai carburanti miscelati immessi in consumo dai Soggetti obbligati, i quali dovranno dichiarare, per ogni deposito fiscale/destinatario registrato, le seguenti informazioni:

- i. quantità di carburante immesso in consumo;
- ii. tipologia di carburante immesso in consumo (gasolio miscelato o benzina miscelata);
- iii. intensità di emissione di gas serra del carburante (calcolata dallo stesso operatore qualora sia lui a miscelare eventuali biocarburanti con il carburante, ovvero comunicata dal soggetto a monte che ha miscelato i prodotti);
- iv. soggetto che ha miscelato il carburante con eventuali biocarburanti;
- v. destinazione d'uso del carburante miscelato (dati facoltativi);
- vi. nomenclatura combinata del prodotto (codice NC), secondo le disposizione del Reg. UE 1754/2015 del 06/10/2015 (dati facoltativi).

Per le stesse finalità, inoltre, ogni eventuale rettifica sui dati dichiarati in sede di autocertificazione viene comunicata tempestivamente all'ISPRA per le relative valutazioni e successive comunicazioni.

**Ai fini dell'allineamento delle banche dati del GSE e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di cui all'art. 4, comma 4 del D.M. 10 ottobre 2014, a partire dalle dichiarazioni effettuate nel gennaio del 2017 quanto dichiarato in merito ai carburanti (benzina e gasolio) e ai biocarburanti sarà riferito unicamente a depositi fiscali: come anche deliberato dal Comitato biocarburanti, infatti, **non sarà più possibile utilizzare depositi fiscali aggregati.****

Quanto comunicato in fase di autodichiarazione sarà visibile nell'applicativo informatico BIOCAR del GSE.

Per maggiori dettagli sull'utilizzo dell'applicativo informatico BIOCAR da parte dei Soggetti Obbligati si rimanda al relativo *Manuale Utente* disponibile sul sito del GSE ([www.gse.it](http://www.gse.it)).

---

<sup>1</sup> In riferimento alla comunicazione delle emissioni di gas serra dei biocarburanti (articolo 7-bis, comma 3, del Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n. 66 e ss. mm. e ii.), i **Soggetti Obbligati** devono indicare i **codici dei certificati di sostenibilità** relativi alle partite di biocarburanti immessi in consumo tramite l'applicativo informatico BIOCAR. Tali informazioni vengono inviate all'ISPRA, per le successive valutazioni.





### 3.4 Invio autodichiarazione

In tutti i casi descritti nei paragrafi precedenti, completato l’inserimento dei dati richiesti nell’apposita sezione dell’applicativo BIOCAR è possibile **scaricare e stampare le dichiarazioni sostitutive di atto notorio**, rese ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, generate automaticamente dal sistema. I fac-simile cartacei delle suddette dichiarazioni sono riportati in allegato.

Il Rappresentante Legale dell’Operatore (o persona da esso all’uopo delegata), verificata la correttezza e la completezza delle informazioni comunicate, è tenuto a **sottoscrivere le dichiarazioni sostitutive di atto notorio**, che devono essere caricate in formato digitale su BIOCAR, con acclusa copia del documento di identità in corso di validità del suddetto Rappresentante Legale (o delegato: in tal caso è necessario accludere anche copia del documento d’identità di quest’ultimo in corso di validità e copia della delega) firmatario dei documenti allegati e l’ulteriore documentazione prevista per i vari casi.

Tutte le dichiarazioni si intendono trasmesse e acquisite dal sistema informatico del GSE solo a seguito del compimento di tutti i suddetti adempimenti e a valle dell’avviso automatico di conferma da parte del sistema stesso. Non sono comunque considerate valide dichiarazioni incomplete o prive dei dati richiesti ovvero modificate manualmente dopo che sono state generate dal sistema.

Il GSE si riserva di utilizzare la documentazione acquisita dal sistema informatico al fine di effettuare eventuali controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese. Maggiori informazioni in materia di verifiche e controlli sono riportate al capitolo 6.



#### 4. CERTIFICATI DI IMMISSIONE IN CONSUMO

A valle delle autodichiarazioni, il GSE provvede all'analisi dei quantitativi di biocarburanti dichiarati e all'emissione dei relativi certificati, che possono essere scambiati fra i Soggetti Obbligati tramite BIOCAR durante tutto l'anno, fatto salvo il periodo che va dal 1° al 31 ottobre.

##### 4.1 Emissione dei Certificati di Immissione in Consumo

Ai fini della determinazione del numero di Certificati di Immissione in Consumo, il *D.M. 10 ottobre 2014* esplicita le specifiche convenzionali da utilizzare per gasolio, benzina e biocarburanti, sinteticamente riportate nella seguente Tabella 2.

Tabella 2 - Potere Calorifico Inferiore e Massa Volumica dei carburanti e biocarburanti (Allegato 1 del D.M. MiSE 10 ottobre 2014)

Carburanti	Potere calorifico inferiore (Gcal/ton)	Massa volumica a 15 °C (ton/m <sup>3</sup> )
<b>Benzina (EN 228)</b>	<b>10,342</b>	<b>0,840</b>
<b>Gasolio (EN 590)</b>	<b>10,270</b>	<b>0,750</b>
Biocarburanti	Potere calorifico inferiore (Gcal/ton)	Massa volumica a 15 °C (ton/m <sup>3</sup> )
<b>Biodiesel</b>	<b>8,932</b>	<b>0,880</b>
<b>Bioetanolo</b>	<b>6,305</b>	<b>0,790</b>
<b>ETBE<sup>2</sup></b>	<b>8,574</b>	<b>0,740</b>
<b>Gas propano</b>	<b>11,606</b>	<b>0,470 (liquido)</b>
<b>Biometanolo</b>	<b>4,778</b>	<b>0,796</b>
<b>BioMTBE<sup>3</sup></b>	<b>8,361</b>	<b>0,745</b>
<b>BioD.M.E</b>	<b>6,689</b>	<b>0,670</b>
<b>BioTAAE<sup>4</sup></b>	<b>9,078</b>	<b>0,750</b>
<b>Biobutanolo</b>	<b>7,883</b>	<b>0,813</b>
<b>Diesel Fischer-Tropsch</b>	<b>10,511</b>	<b>0,779</b>
<b>Olio vegetale idrotrattato</b>	<b>10,511</b>	<b>0,779</b>
<b>Olio vegetale puro</b>	<b>8,839</b>	<b>0,919</b>
<b>Biogas<sup>5</sup></b>	<b>11,945</b>	<b>-</b>

Il numero di certificati da emettere viene valutato sulla base dei biocarburanti sostenibili dichiarati come immessi in consumo nell'anno precedente. In particolare, a seconda della tipologia di biocarburante immesso, viene rilasciato:

- 1 certificato riconosciuto per ogni 10 Gcal di biocarburante sostenibile immesso in consumo;

<sup>2</sup> Considerato rinnovabile per il 47% in volume.

<sup>3</sup> Considerato rinnovabile per il 36% in volume.

<sup>4</sup> Considerato rinnovabile per il 29% in volume.

<sup>5</sup> Immesso in consumo come biometano.



- 1 certificato riconosciuto per ogni 5 Gcal di biocarburante sostenibile e *double counting* immesso in consumo.

Le tipologie di biocarburanti sono riepilogate nella seguente Tabella 3.

Tabella 3 - Riepilogo corrispettivo in Gcal per Certificato in funzione della tipologia di biocarburante sostenibile

Tipologia biocarburante sostenibile	Gcal/CIC	Riferimento normativo
Biocarburante ( <i>single counting</i> )	10	D.M. MiSE 10 ottobre 2014
Biocarburante prodotto da rifiuti e sottoprodotti ( <i>double counting</i> )	5	Art. 33, c.5 e ss., del D. Lgs. 28/2011 e ss. mm. e ii.

I certificati rilasciati seguono le disposizioni di cui al *D.M. 10 ottobre 2014* relativamente al sistema d'obbligo dei biocarburanti e vengono rilasciati entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di immissione in consumo, sulla base di quanto dichiarato entro il 31 gennaio. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, i certificati sono tutti conteggiati con un valore standard di 10 Gcal.

I certificati sono distinti in base all'anno di emissione (essendo rinviabili esclusivamente all'anno successivo) e vengono calcolati sul totale, per tipologia, dei quantitativi di biocarburante (espressi in Gcal) applicando il criterio di arrotondamento commerciale.

Il GSE, calcolati i certificati spettanti e le eventuali maggiorazioni, provvede all'emissione degli stessi sul Conto Proprietà presente sul portale BIOCAR, intestato al Soggetto Obbligato in regola col versamento dei corrispettivi.

Gli Operatori, tramite accesso all'applicativo, possono conoscere il numero dei certificati in proprio possesso e visualizzare l'elenco delle transazioni che hanno interessato il Conto Proprietà, nonché scambiare i certificati stessi, fatto salvo il periodo che va dal 1° al 31 ottobre. In tale finestra temporale, infatti, i Conti proprietà resteranno congelati ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo. A valle di tale finestra, potranno nuovamente essere scambiati titoli eventualmente rinviati in fase di assolvimento, tuttavia i certificati scambiati in questa finestra potranno essere utilizzati esclusivamente nella successiva finestra di assolvimento (non saranno più validi, dunque, per l'assolvimento dell'obbligo verificato in precedenza).



## 4.2 Scambio e gestione dei Certificati di Immissione in Consumo

I certificati sono negoziabili fra i Soggetti Obbligati in base ad accordi bilaterali fra le parti. Ogni transazione deve essere registrata su BIOCAR, al fine di rendere effettivo il passaggio da un Conto Proprietà a un altro, tramite validazione informatica da parte di entrambi i soggetti interessati. Il sistema non consente la registrazione di vendite allo scoperto.

Ai fini dello scambio dei certificati, gli Operatori hanno la possibilità di creare ed inviare una proposta di vendita nei confronti di un altro soggetto.

Ciascun soggetto può altresì visualizzare le proposte fatte da altri Operatori nei propri confronti ed utilizzare, relativamente a ciascuna di esse, le opzioni di accettazione o rifiuto. Tutte le transazioni sono opportunamente storicizzate e tracciate.

Il Soggetto Obbligato che dispone un'offerta di vendita ha sempre la possibilità di ritirarla, qualora non sia stata ancora accettata dall'acquirente.

I certificati possono essere scambiati durante tutto l'anno, fatto salvo il periodo che va dal 1° al 31 ottobre, periodo in cui lo scambio viene sospeso per l'effettuazione dell'assolvimento dell'obbligo e delle relative verifiche da parte del GSE.

**IMPORTANTE:** Non è consentita la vendita di un numero di certificati superiore alla disponibilità, sia per numero che per tipologia: a tal fine si tiene conto anche della somma delle proposte di vendita ancora senza esito non ritirate.

## 4.3 Assolvimento e verifica dell'obbligo

Ogni anno, dal 1° al 31 ottobre, il GSE provvede tramite il sistema informatico BIOCAR all'annullamento dei CIC in possesso dei Soggetti Obbligati, entro i limiti di legge e disponibilità, ai fini dell'**assolvimento dell'obbligo**.

A tal riguardo, il sistema imputa e rinvia i certificati nei limiti della disponibilità in portafoglio e dei limiti di legge, tenendo conto esclusivamente dell'anno di emissione, annullando dapprima i CIC relativi all'anno  $n-1$  e in seguito quelli emessi nell'anno  $n$ .

In caso di debito riferito all'obbligo dell'anno precedente  $n-1$ , occorre preliminarmente sanare quest'ultimo. Il sistema, pertanto, imputa dapprima i CIC per estinguere tale debito e, successivamente, quelli per coprire l'obbligo dell'anno in corso, fermo restando che tutte le operazioni sono effettuate nei limiti della disponibilità di portafoglio e nei limiti di legge.

Qualora il Soggetto Obbligato abbia in disponibilità un numero di certificati superiore alla quantità necessaria alla copertura del proprio obbligo, il sistema provvede a rinviare all'anno successivo il numero di CIC eccedenti fino a una quota massima rinviabile nell'anno di verifica. Tale quota, espressa in certificati, viene calcolata applicando il criterio di arrotondamento commerciale.

Il *D.M.MiSE 10 ottobre 2014* ha stabilito la soglia di sanzionabilità e la quota massima dei certificati rinviabili così come riportato nella Tabella 4.



Tabella 4 - Soglia di sanzionabilità e quota massima dei certificati rinviabili

Anno di immissione in consumo dei biocarburanti e dei biocarburanti avanzati ai fini dell'obbligo	Anno di verifica dell'obbligo	Soglia di sanzionabilità	Quota massima certificati rinviabili all'anno successivo
2014	2015	75 %	25 %
2015	2016		
2016	2017		
2017	2018	80 %	20 %
2018	2019		
Dal 2019 in poi	Dal 2020 in poi	95 %	5 %

Tutti i CIC rinviati all'anno  $n+1$  potranno essere utilizzati esclusivamente ai fini del rispetto dell'obbligo relativo all'anno successivo (articolo 7, comma 6 del *D.M. MiSE 10 ottobre 2014*), pertanto i CIC già rinviati non possono essere rinviati di un secondo anno e vengono annullati per **scadenza**: pertanto tali certificati non saranno più utilizzabili o commerciabili.

L'eventuale quantitativo di CIC eccedente la quota, a titolo esemplificativo, del 25% dell'obbligo dell'anno  $n$  **decade** automaticamente: pertanto tale certificati non saranno più utilizzabili o commerciabili.

L'obbligo si intende rispettato se, nell'anno oggetto di verifica, i certificati utilizzati per l'assolvimento dell'obbligo di ciascun Soggetto Obbligato uguagliano o superano il valore minimo dei certificati di competenza del Soggetto stesso. **I relativi certificati che concorrono alla copertura dell'obbligo vengono annullati.**

**Si ricorda che l'obbligo da assolvere è rappresentato dal 100% dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti nell'anno  $n$ .** Se, a seguito della verifica, un Soggetto Obbligato consegue una quota del proprio obbligo di ciascun anno superiore o uguale alla soglia di sanzionabilità, così come precedentemente definita, **deve compensare** tale quota residua **esclusivamente nell'anno successivo.**

La quota compresa fra la soglia di sanzionabilità e il 100% del proprio obbligo dell'anno  $n$ , non compensata entro l'anno successivo  $n+1$ , è soggetta a sanzioni. Analogamente, se il Soggetto Obbligato ha conseguito una quota del proprio obbligo di ciascun anno inferiore alla suddetta soglia si applicano le sanzioni per la parte mancante alla stessa.

Il calcolo della quota d'obbligo direttamente sanzionabile e di quella sanabile all'anno successivo viene effettuato applicando il criterio di arrotondamento commerciale. Tuttavia, solo nel caso in cui entrambe le quote abbiano le prime due cifre decimali pari a .50, si arrotonda per eccesso la quota d'obbligo sanabile e per difetto quella sanzionabile. In proposito alla **quota sanzionata**, si anticipa che la stessa **non si ritiene sanata al pagamento della sanzione: dovrà essere**, bensì, comunque **assolta entro l'anno successivo a quello di rilevamento, pena una sanzione ulteriore.**



Qualora, a seguito di controlli, si riscontrino irregolarità sui CIC rilasciati, viene effettuata una verifica retroattiva almeno fino alla data dell'irregolarità e viene rielaborato lo stato del portafoglio e dei saldi di ogni fine anno d'obbligo riesaminato.

Nel caso in cui avvenga un ricalcolo, possono configurarsi differenti **situazioni**:

- una **variazione in aumento** da riconoscere sui saldi in portafoglio a beneficio del Soggetto Obligato nella prima finestra temporale utile;
- una **variazione in diminuzione** da apportare ai saldi del Soggetto Obligato.

In quest'ultimo caso le verifiche sull'assolvimento dell'obbligo dell'anno oggetto di ricalcolo, possono portare a **sanzione** qualora si rilevi che sono stati **superati i limiti previsti dalle norme**.

### 4.3.1 Calcolo dell'obbligo

La formula utilizzata per il calcolo dell'obbligo è la seguente:

$$[(F_b - B_b) \times PCI_b + (F_g - B_g) \times PCI_g] \times \%OB$$

dove:

- $F_b$ : Quantità in tonnellate di benzina immessa in consumo;
- $B_b$ : Quantità in tonnellate di biocarburanti miscelabili alla benzina effettivamente miscelati;
- $PCI_b$ : Potere calorifico inferiore della benzina;
- $F_g$ : Quantità in tonnellate di gasolio immesso in consumo;
- $B_g$ : Quantità in tonnellate di biocarburanti miscelabili al gasolio effettivamente miscelati;
- $PCI_g$ : Potere calorifico inferiore del gasolio;
- $\%OB$ : Percentuale d'obbligo nell'anno di riferimento.

Di seguito è riportata la tabella riguardante l'evoluzione della quota d'obbligo:

Tabella 5 - Quote d'obbligo

Anno di immissione in consumo dei carburanti fossili e dei biocarburanti	Quota d'obbligo
2016	5,5%
2017	6,5%
2018	7,5% (1,2% di biocarburanti avanzati)
2019	9% (1,2% di biocarburanti avanzati)
2020 e 2021	10% (1,6% di biocarburanti avanzati)
dal 2022	10% (2% di biocarburanti avanzati)



## 5. CORRISPETTIVI PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI IMMISSIONE IN CONSUMO

Gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo del sistema di immissione in consumo di biocarburanti sono remunerati secondo quanto stabilito nel *D.M. tariffe* e posti a carico dei Soggetti Obbligati che immettono in consumo biocarburanti.

L'entità dei corrispettivi posti a carico dei soggetti che immettono in consumo biocarburanti è determinata dalla seguente formula:

$$\text{Corrispettivi sui biocarburanti immessi in consumo} = \text{Coefficiente } X * Q_{\text{bio}}$$

dove per:

- **Coefficiente X** si intende il corrispettivo unitario per Gigacaloria (di seguito anche Gcal) di biocarburante immesso in consumo, pari a **0,055 €/Gcal**;
- **Q<sub>bio</sub>** è il contenuto energetico, espresso in Gcal, del quantitativo totale di biocarburante immesso in consumo nell'anno precedente a quello di fatturazione.

L'entità dei costi annuali posti a carico dei Soggetti Obbligati che hanno immesso in consumo, nell'anno precedente a quello di fatturazione, biocarburanti *double counting* o avanzati, è determinata dalla seguente formula:

$$\text{Corrispettivi aggiuntivi sui biocarburanti avanzati e double counting immessi in consumo} = \text{Coefficiente } Y * (Q_{\text{bio A}} + Q_{\text{bio DC}})$$

dove per:

- **Coefficiente Y** si intende il corrispettivo unitario aggiuntivo per Gcal di biocarburante avanzato o *double counting* immesso in consumo, pari a **0,009 €/Gcal**;
- **Q<sub>bio A</sub>** è il contenuto energetico, espresso in Gcal, del quantitativo totale di biocarburante avanzato immesso in consumo nell'anno precedente a quello di fatturazione;
- **Q<sub>bio DC</sub>** è il contenuto energetico, espresso in Gcal, del quantitativo totale di biocarburante *double counting* immesso in consumo nell'anno precedente a quello di fatturazione.

Il GSE, a seguito di una prima istruttoria documentale sulle autodichiarazioni di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 ottobre 2014, rende disponibile a ciascun soggetto, tramite l'applicativo informatico BIOCAR, la relativa fattura:

Anno	Numero fattura	Imponibile	Imposta	Importo	Data emissione	Data scadenza	Stato fattura	Scarica
aaaa	n	x	y	z	gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pagato</li> <li>• non pagato</li> </ul>	

Per visualizzare la documentazione sopra descritta, l'operatore (autenticato nell'[Area Clienti](#) del sito web del GSE) deve accedere alla sezione **SOGGETTO OBBLIGATO/ALTRO – ONERI E FATTURE** dell'applicativo BIOCAR. Per ogni annualità in cui si è effettuata un'autodichiarazione concernente biocarburanti, l'operatore può visualizzare la schermata degli oneri e dei costi e le relative fatture.

Si rammenta che, i Certificati di Immissione in Consumo di biocarburanti sono riconosciuti ai soli soggetti in regola con il versamento dei corrispettivi dovuti al GSE, ai sensi dell'art.6, comma 1 del D.M. MiSE 10 ottobre 2014.



## 6. RESPONSABILITA', VERIFICHE E SANZIONI

### 6.1 Responsabilità per le dichiarazioni rese dagli operatori

Tutte le istanze presentate al GSE, ivi incluse le richieste di iscrizione all'applicativo, sono effettuate ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri o non più rispondenti a verità.

Il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione o l'utilizzo di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità è sanzionato, come previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia.

Al riguardo, in questa sede è **fatta agli operatori espressa richiesta di verificare i dati e i documenti inseriti** prima di inviare l'autodichiarazione, confermandone la correttezza e la veridicità, nella consapevolezza della loro rilevanza e delle sanzioni previste nei casi sopra richiamati.

### 6.2 Verifiche

I controlli e le verifiche sulla sostenibilità dei biocarburanti e sulle autodichiarazioni annuali di immissione in consumo di carburanti e biocarburanti sono effettuate anche tramite ispezioni *in loco*, svolte a cura del Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti.

A seguito della rilevazione di non conformità dei dati documentali (forniti anche dall'Agenzia delle Dogane, dalla Guardia di Finanza, dall'AGEA ecc.) rispetto alle dichiarazioni rese dal Soggetto Obbligato e/o rispetto ai documenti dallo stesso inviati, viene comunicato a quest'ultimo l'esito di tale verifica e vengono adottate, se del caso, le misure previste.

### 6.3 Sanzioni

Il *D.M. MiSE sanzioni* prevede che, ai soggetti inadempienti l'obbligo d'immissione in consumo per una quota dello stesso superiore al:

- 25% per gli anni di verifica 2015, 2016 e 2017;
- 20% per gli anni di verifica 2018 e 2019;
- 5% dal 2020 in poi;

sia comminata una sanzione pari a 750€ a CIC mancante ai fini dell'assolvimento dell'obbligo stesso. Gli estremi della violazione saranno notificati dal MiSE e, qualora non venga effettuato il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 24 novembre 1981, lo stesso Ministero trasmetterà un documentato rapporto al Prefetto del luogo in cui si trova la sede legale del soggetto che ha commesso la violazione, che determinerà l'irrogazione della sanzione stessa attraverso un'ordinanza ingiuntiva.

Il citato Decreto stabilisce anche che la sanzione non estingue l'obbligo: pertanto il soggetto inadempiente, oltre a dover pagare la sanzione amministrativa pecuniaria, dovrà anche assolvere la quota d'obbligo non sanata in precedenza.

Successivi riferimenti alla modalità di sanzione delle quote d'obbligo avanzato non raggiunte saranno fornite anche con successivo aggiornamento della presente procedura.





APPENDICE I – Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà – Carburanti e biocarburanti

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

La seguente dichiarazione è a tutti gli effetti valida come comunicazione ai sensi:

- dell'articolo 4 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 ottobre 2014;
- dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo del 21 marzo 2005, n. 66, e ss. mm. e ii..

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_, provincia di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ in qualità di Rappresentante Legale/Procuratore Speciale della Società \_\_\_\_\_, avente natura giuridica \_\_\_\_\_, sede legale \_\_\_\_\_, Codice Fiscale e Partita IVA \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della Società, ai sensi e secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del medesimo decreto,

### DICHIARA

- a) che tutti i dati inseriti in forma telematica all'interno del portale informatico BIOCAR, raggiungibile dal sito [www.gse.it](http://www.gse.it), corrispondono al vero, e di averne verificato, sotto la propria responsabilità, la correttezza;
- b) di essere in possesso di tutta la documentazione atta a dimostrare quanto dichiarato, al fine di renderla disponibile al GSE all'atto di eventuali controlli previsti dalla normativa vigente;
- c) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalla normativa vigente per quanto concerne le informazioni dichiarate ai fini del calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra, di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo del 21 marzo 2005, n. 66, e ss. mm. e ii, e per la violazione degli obblighi di immissione in consumo nel territorio nazionale delle quote minime di biocarburanti, di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 20 gennaio 2015.
- d) di impegnarsi a corrispondere al GSE i corrispettivi a copertura degli oneri gestionali del sistema dei certificati di immissione in consumo dei biocarburanti, stabiliti dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 dicembre 2014 e di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 ottobre 2014, il GSE rilascia i Certificati di Immissione in Consumo spettanti, di cui al medesimo articolo, ai soli soggetti in regola con i versamenti dei corrispettivi dovuti allo stesso Gestore, a norma del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 dicembre 2014.
- e) di prendere atto che i dati dichiarati sono utilizzati dal GSE per il calcolo e la fatturazione dei corrispettivi a copertura degli oneri gestionali, di cui alla lettera precedente;
- f) di essere informato che i dati dichiarati sono da considerarsi riservati e, come tali, sono trattati dal GSE che non li comunicherà in forma disaggregata se non alle autorità - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, Guardia di Finanza, Polizia Giudiziaria, Procure e Prefetture - e ai soggetti coinvolti nella gestione del sistema d'obbligo di immissione in consumo dei biocarburanti, ad esempio il Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti, per i fini di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 ottobre 2014;
- g) di essere informato che i dati dichiarati, incluse variazioni dovute a rettifiche, vengono comunicati all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per i fini di cui all'articolo 7-bis del Decreto Legislativo del 21 marzo 2005, n. 66 e ss. mm. e ii.;
- h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. e ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito dei procedimenti per i quali la presente dichiarazione viene resa. Si rimanda al sito web del GSE per maggiori informazioni.

Sigare \_\_\_\_\_



**SEZIONE BENZINA, GASOLIO, BIOCARBURANTI**

i) che, nell'anno n-1, sono stati immessi in consumo i seguenti quantitativi di benzina e gasolio<sup>1</sup>:

Carburante	Quantità [t]	Potere Calorifico Inferiore [Gcal/t]	Contenuto Energetico [Gcal]
Benzina EN 228		10,342	
Gasolio EN 590		10,270	
<b>Totali</b>		-	

j) che, nell'anno n-1, sono state immesse in consumo [t] di biocarburanti non sostenibili, pari a [Gcal]<sup>2</sup>;

k) che, nell'anno n-1, sono stati immessi in consumo i seguenti quantitativi di biocarburanti sostenibili<sup>3</sup>, così differenziati:

Biocarburante	Quantità [t]	Contenuto Energetico [Gcal]
Double counting – 5 Gcal		
Single counting – 10 Gcal		
<b>Totali</b>		

l) che, in funzione di quanto espresso nella lettera i), j) e k), nell'anno n-1 l'obbligo di immissione in consumo fisica di biocarburanti sostenibili è stato pari a [Gcal], il cui assolvimento è verificato nell'anno n secondo le modalità previste dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 ottobre 2014;

m) che i biocarburanti indicati alla lettera k) rispettano i criteri di sostenibilità, secondo quanto disposto dagli articoli 38 e 39 del Decreto Legislativo del 3 marzo 2011, n. 28 e ss. mm. e ii.;

n) che i biocarburanti indicati alla lettera k), di tipologia "Double counting – 5 Gcal", rispettano le disposizioni dell'articolo 33, commi 5, 5-bis e 5-ter del Decreto Legislativo del 3 marzo 2011, n.28 e ss. mm. e ii. e le disposizioni di cui all'articolo 1 della Legge n. 9 del 21 febbraio 2014;

o) che i biocarburanti indicati alla lettera k), di tipologia "Single counting – 10 Gcal", sono biocarburanti sostenibili diversi da quelli di cui alla precedente lettera;

**Luogo e data**

**Firma del Legale Rappresentante o Delegato**

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 ottobre 2014, lettere a) e f): quota parte minerale dei prodotti ottenuti a partire da fonti primarie non rinnovabili, conforme alle specifiche tecniche EN 228 (benzina) e EN 590 (gasolio) e immessi in consumo nel territorio nazionale come carburanti. Le quantità di benzina e gasolio in tonnellate e i rispettivi contenuti energetici in Gcal sono determinati dal sistema informatico a valle dell'inserimento dei dati nel Portale informatico BIOCAR.

<sup>2</sup> Il dato è determinato in automatico dal sistema informatico a valle dell'inserimento di specifiche informazioni nel Portale informatico BIOCAR.

<sup>3</sup> Il dato è determinato in automatico dal sistema informatico a valle dell'inserimento di specifiche informazioni nel Portale informatico BIOCAR.



**SEZIONE EMISSIONI DI CO<sub>2</sub>**

- che, per il quantitativo di benzina - eventualmente miscelato con biocarburante - pari a in consumo nell'anno n-1, la media pesata delle intensità di emissione di gas serra è pari a tonnellate e immesso gCO<sub>2eq</sub>/MJ<sup>4</sup>;
- che, per il quantitativo di gasolio - eventualmente miscelato con biocarburante - pari a in consumo nell'anno n-1, la media pesata delle intensità di emissione di gas serra è pari a tonnellate e immesso gCO<sub>2eq</sub>/MJ<sup>4</sup>;

# FAC - SIMILE

**Luogo e data**

\_\_\_\_\_

**Firma del Legale Rappresentante o Delegato**

\_\_\_\_\_

<sup>4</sup> Dati raccolti secondo le indicazioni di cui alla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0018386 del 03/08/2015, per i fini di cui all'articolo 7-bis del Decreto Legislativo del 21 marzo 2005, n. 66 e ss. mm. e ii..



APPENDICE II – Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà – GPL

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

La seguente dichiarazione è a tutti gli effetti valida come comunicazione ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo del 21 marzo 2005, n. 66, e ss. mm. e ii..

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_, provincia di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ in qualità di Rappresentante Legale/Procuratore Speciale della Società \_\_\_\_\_, avente natura giuridica \_\_\_\_\_, sede legale \_\_\_\_\_, Codice Fiscale e Partita IVA \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della Società, ai sensi e secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del medesimo decreto,

### DICHIARA

- a) che tutti i dati inseriti in forma telematica all'interno del portale informatico BIOCAR, raggiungibile dal sito [www.gse.it](http://www.gse.it), corrispondono al vero, e di averne verificato, sotto la propria responsabilità, la correttezza;
- b) di essere in possesso di tutta la documentazione atta a dimostrare quanto dichiarato, al fine di renderla disponibile al GSE all'atto di eventuali controlli previsti dalla normativa vigente;
- c) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalla normativa vigente per quanto concerne le informazioni dichiarate ai fini del calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra, di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo del 21 marzo 2005, n. 66, e ss. mm. e ii;
- d) di essere informato che i dati dichiarati sono da considerarsi riservati e, come tali, sono trattati dal GSE che non li comunicherà in forma disaggregata se non alle autorità - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, Guardia di Finanza, Polizia Giudiziaria, Procure e Prefetture -;
- e) di essere informato che i dati dichiarati, incluse variazioni dovute a rettifiche, vengono comunicati all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per i fini di cui all'articolo 7-bis del Decreto Legislativo del 21 marzo 2005, n. 66 e ss. mm. e ii.;
- f) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. e ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito dei procedimenti per i quali la presente dichiarazione viene resa. Si rimanda al sito web del GSE per maggiori informazioni.

Sigare \_\_\_\_\_



GPL

- che, nell'anno n-1, sono state immesse in consumo [t] di GPL<sup>1</sup>

# FAC - SIMILE

**Luogo e data**

\_\_\_\_\_

**Firma del Legale Rappresentante o Delegato**

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Gas di petrolio liquefatto, utilizzato come carburante per autotrazione.



APPENDICE III – Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà – Metano

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

La seguente dichiarazione è a tutti gli effetti valida come comunicazione ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo del 21 marzo 2005, n. 66, e ss. mm. e ii.

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_, provincia di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ in qualità di Rappresentante Legale/Procuratore Speciale della Società \_\_\_\_\_, avente natura giuridica \_\_\_\_\_, sede legale \_\_\_\_\_, Codice Fiscale e Partita IVA \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della Società, ai sensi e secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del medesimo decreto,

### DICHIARA

- a) che tutti i dati inseriti in forma telematica all'interno del portale informatico BIOCAR, raggiungibile dal sito [www.gse.it](http://www.gse.it), corrispondono al vero, e di averne verificato, sotto la propria responsabilità, la correttezza;
- b) di essere in possesso di tutta la documentazione atta a dimostrare quanto dichiarato, al fine di renderla disponibile al GSE all'atto di eventuali controlli previsti dalla normativa vigente;
- c) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalla normativa vigente per quanto concerne le informazioni dichiarate ai fini del calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra, di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo del 21 marzo 2005, n. 66, e ss. mm. e ii;
- d) di essere informato che i dati dichiarati sono da considerarsi riservati e, come tali, sono trattati dal GSE che non li comunicherà in forma disaggregata se non alle autorità - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, Guardia di Finanza, Polizia Giudiziaria, Procure e Prefetture -;
- e) di essere informato che i dati dichiarati, incluse variazioni dovute a rettifiche, vengono comunicati all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per i fini di cui all'articolo 7-bis del Decreto Legislativo del 21 marzo 2005, n. 66 e ss. mm. e ii.;
- f) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. e ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito dei procedimenti per i quali la presente dichiarazione viene resa. Si rimanda al sito web del GSE per maggiori informazioni.

Sigare \_\_\_\_\_



**METANO**

- che, nell'anno n-1, sono stati immessi in consumo [Sm<sup>3</sup>] di metano <sup>1</sup>;
- che i dati di cui al precedente punto sono da considerarsi definitivi esclusivamente nel caso in cui non verrà inviata, nell'anno in corso, una nuova autodichiarazione che annulla e sostituisce la presente.

**FAC - SIMILE**

**Luogo e data**

\_\_\_\_\_

**Firma del Legale Rappresentante o Delegato**

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Gas naturale utilizzato come carburante per autotrazione.